



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00486/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2025, presentato, in data 17 gennaio 2025, dalla Società Spes Artiglio S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Lazio FIGC - LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 195 del 20 dicembre 2024, con la quale, con riferimento al reclamo della suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, di cui al C.U. n. 78 SGS del 14 novembre 2024 (che ha irrogato, a carico del sig. Alfredo Vallone, la sanzione dell'inibizione fino al 17 gennaio 2025; a carico del sig. Alessandro Bona, la sanzione della squalifica fino al 16 maggio 2025, nonché, a carico del sig. Alessandro Coletta, la sanzione della squalifica per 4 gare), ne è stata dichiarata l'inammissibilità, in relazione alla squalifica a carico del sig. Alessandro Coletta, ai sensi dell'art. 137, comma 3, del CGS; nonché il parziale accoglimento, in relazione alla squalifica del sig. Alessandro Bona, ridotta fino al 14 marzo 2025, con conferma della rimanente decisione impugnata.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 maggio 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Piero Sandulli

IL RELATORE
F.to Antonio Poli

Depositato in Roma, in data 12 maggio 2025.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face